



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 2202 DEL 05/12/2023**

**- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -  
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

**Determinazione n. 253 del 05/12/2023**

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMUNE DI GALATINA PER L'ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 79 CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.**

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 05/12/2023

Il Responsabile del procedimento  
RUGGIERO FRANCESCA

**REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000**

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 253 DEL 05/12/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 05/12/2023

Il Dirigente/Responsabile  
ELVIRA ANNA PASANISI



## IL DIRIGENTE

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 65 del 1° dicembre 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Direzione Affari Generali e Avvocatura e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/4/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/05/2023, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il bilancio di previsione finanziario del triennio 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2023 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

**Visto** il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023/2025, approvato con deliberazione di G.C. n. 226 del 31/5/2023;

**Visto** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 371/2023;

**Visti** gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

### **Premesso:**

che le amministrazioni pubbliche sono tenute annualmente alla costituzione del fondo per le risorse decentrate, destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti o che si intendono attivare in corso d'anno;

che, come noto, dette risorse si suddividono in:

- risorse *stabili*, che presentano la caratteristica della certezza, stabilità e continuità e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- risorse *variabili*, che presentano la caratteristica dell'eventualità e variabilità e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;
- risorse *variabili a destinazione vincolata*, che comprendono tutte le fonti di finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente;

che, in data 16.11.2022, è stato sottoscritto il CCNL del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2019/2021;

che, in particolare, l'art. 79 del citato CCNL del 16.11.2022 reca la nuova disciplina delle modalità e dei criteri per la costituzione del fondo risorse decentrate, disponendone la relativa decorrenza

dall'annualità 2023 (comma 7) e prevedendo le seguenti fonti di alimentazione della parte stabile e variabile:

**Parte stabile** (commi 1 e 1-bis):

- le risorse di cui all'art. 67, comma 1 (*importo consolidato relativo all'anno 2017, certificate dai revisori dei conti*) e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 2016/2018;
- un importo, su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL del comparto funzioni Locali 2019/2021 in servizio alla data del 31.12.2018;
- le risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (*Incrementi degli stipendi tabellari*) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale;

**Parte variabile** (comma 2):

- 1) le risorse di cui al comma 3 dell'art. 67 CCNL 2016-2018 lettera a) (*risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997*); lettera b) (*quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98*); lettera c) (*risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale*); lettera d) (*importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno*); lettera f) (*quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori*); lettera g) (*trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco*); lettera k) (*oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito*);
- 2) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- 3) le risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada;
- 4) eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999;

**Richiamati**, ai fini della costituzione del fondo per le risorse decentrate per la corrente annualità:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, che ha previsto, a decorrere dal

01.01.2015, la decurtazione delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011/2014;

- l'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, laddove prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;
- l'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 135/2018, convertito con modificazione dalla Legge n. 12/2019, nella parte in cui dispone che *“in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico...”*;
- la dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 2016/2018 ed il consolidato orientamento della Corte dei Conti (*ex multis*, Corte dei Conti – Sezioni Autonomie, n. 19/2018), secondo cui gli incrementi del fondo delle risorse decentrate, di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) e b), del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in specie, al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 79, comma 6, del citato CCNL 2019/2021, *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.”*;

**Dato atto:**

- che, per espressa previsione normativa o contrattuale, nonché alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato, sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:
  - incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
  - incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
  - incrementi di cui all'art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022 (€ 84,50 per le unità di

personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018);

- art. 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU, ai sensi dell'art.1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018 (dall'01/01/2019);
- gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, nonché all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art. 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle posizioni organizzative, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e tra queste rilevano presso l'ente:

- il fondo del personale dirigente;
- lo stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 elevate qualificazioni);
- il salario accessorio del segretario comunale;
- il fondo del lavoro straordinario;

#### **Viste e richiamate:**

- le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 18/2021, n. 25/2022 e n. 23/2023, a corredo del conto annuale, nella parte in cui hanno chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;
- il parere n. 115/2023 con il quale la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia laddove ha precisato che: *“il limite ex art. 23, co. 2 del d.lgs. n. 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale...”*;

**Richiamato**, inoltre, l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019 (e come ulteriormente specificato con il D.M. attuativo 17.03.2020, pubblicato sulla GURI n. 108 del 27.04.2020) che ha previsto che: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

**Visti**, in merito:

- la circolare del 13.05.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (pubblicata in G.U.R.I. n. 226 dell'11.09.2020) di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, ulteriormente esplicitativa delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019, laddove chiarisce che *“il predetto limite iniziale non è soggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato art. 33 del decreto-legge n. 34/2019”*;
- il consolidato orientamento gius-contabile (*ex plurimis*, deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 95/2020/PAR; deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per le Marche n. 22/2022; deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 56/2019/PAR) secondo cui *“Il legislatore, con il riportato art. 33, comma 2, al fine di superare la rigidità del vincolo sancito dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017, per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali il cui tetto era costituito da quello definito nel 2016, ha inteso adeguare il suddetto istituto in maniera flessibile al valore medio pro-capite del fondo e consentire, così, una quantificazione dello stesso in ragione di una spesa che resterà invariata per quanto attiene al valore medio fissato al 31 dicembre 2018. Per la determinazione del “valore medio pro-capite” occorre considerare (sommare) sia il valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata sia le risorse destinate alla remunerazione delle P.O. L'interpretazione letterale dell'art. 33 della D.L. 34/2019 nella parte sopra riportata non consente una scissione tra le due componenti in quanto la disposizione in commento dopo aver affermato la necessità di garantire “l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa “aggiunge l'espressione “nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. Tale interpretazione oltre ad essere supportata dal dato letterale, è suffragata dal richiamo della disposizione stessa all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ... fissando un limite al “trattamento accessorio” globalmente inteso senza distinzione alcuna ai fini della determinazione del tetto massimo... D'altra parte anche sotto un profilo logico e pragmatico non sarebbe di nessuna utilità considerare in maniera distinta le risorse delle P.O. per determinare un valore medio delle stesse non solo per la diversificazione notevole dei valori che possono interessare le posizioni organizzative, ma soprattutto perché in caso di costituzione di nuove posizioni organizzative la norma non consentirebbe una variazione in aumento del suddetto valore*

*medio... In conclusione, per determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l'importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative. La quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all'art. 23 del decreto legislativo 75/2017";*

- il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 179877 dell'1.09.2020 che ha fornito istruzioni sulle modalità di calcolo dell'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce della predetta normativa in materia;
- il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 12454 del 15.01.2021 che ha ulteriormente precisato le modalità di calcolo e variazione del limite della retribuzione accessorio;

**Rilevato e dato atto**, a tal fine:

- che il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31.12.2018 è pari a complessivamente n. 131 unità (calcolo per teste), ricondotto a n. 127,39 con rimodulazione delle unità in servizio tenuto conto delle percentuali di rapporti di lavoro a tempo parziale (corrispondenti a n. 124,73 unità, in conformità alla metodologia indicata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nel predetto parere prot. n. 179877 dell'1.09.2020);
- che il numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2023 (comprensivo delle assunzioni che si prevede di perfezionare nella medesima annualità in attuazione del vigente P.I.A.O. 2023/2025) è pari a n. 100,17 unità, in conformità alla metodologia compilativa della Tabella 12 del Conto Annuale richiamata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nei predetti pareri prot. n. 179877 dell'1.09.2020 e n. 12454 del 15.01.2021;
- che, pertanto, il numero di dipendenti in servizio nella corrente annualità risulta inferiore al numero di dipendenti presenti al 31.12.2018, sicché, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019, il limite di cui all'art. 23, comma 2 *bis*, del D.Lgs. n. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio *pro capite* riferito al 2018;

**Precisato** che il limite al trattamento economico accessorio del personale non dirigente del Comune di Galatina come innanzi determinato potrà essere ricalcolato a consuntivo in base alle effettive assunzioni e alle cessazioni non programmate intervenute nel corso del medesimo anno, oltre che a seguito di eventuali modifiche legislative sopravvenute e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della Corte dei Conti o chiarimenti ministeriali in materia;

**Vista** la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, che ribadisce quanto segue: *“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano*



*adempite correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).*

*La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).*

*La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione.*

*La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.”;*

**Evidenziato** che, così come indicato dalla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022 è effettuata annualmente in via automatica ed obbligatoria, senza margini di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre è l’organo di Governo dell’Ente a determinare le risorse decentrate di parte variabile di cui al comma 2, lett. b) e c), del richiamato art. 79 del CCNL, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;

**Visti:**

*l’art. 79, comma 3, del citato CCNL 2019/2021 nella parte in cui prevede che “In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”;*

*il successivo comma 4 del summenzionato art. 79, laddove precisa che “Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse*

*disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo”;*

*l'art. 8, comma 3, del D.L. n. 13/2023, conv. con modificazioni in L. n. 41/2023, nella parte in cui stabilisce che: “Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016...”;*

*l'art. 79, comma 5, del CCNL del comparto Funzioni Locali 2019/2021 ai sensi del quale: “le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) (rectius dell'importo su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 (rectius le risorse di cui all'art. 79, comma 2, lett. c) finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato e le risorse di cui all'art. 17, comma 6, del medesimo CCNL, se ne sussiste la capacità di bilancio ed in misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018) di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”;*

**Rilevato**, in merito:

che, con parere prot. n. 0007763 del 03.11.2023, in riscontro ad un quesito sulla possibilità di valorizzare, nel Fondo Risorse Decentrate, l'incremento in misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, di cui all'art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022, per gli Enti in Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale, l'Aran ha affermato che *“non si possono che confermare i chiari contenuti del comma 4 dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, teso all'invarianza complessiva delle risorse variabili e al rispetto delle misure di riequilibrio finanziario”*, con conseguente impossibilità per il Comune di Galatina di procedere all'incremento delle risorse di parte variabile in ragione della procedura di riequilibrio finanziario in essere;

che, con determinazione dirigenziale R.G. n. 1925 del 09.12.2022, concernente la costituzione del Fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2022, l'Ente ha

scelto di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 79, comma 5, del CCNL 2019/2021, ritenendo opportuno differire l'applicazione degli incrementi di cui all'art. 79, comma 1, lett. b) e comma 3 nel fondo relativo all'annualità 2023;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2023, per la parte stabile di cui all'art. 79, commi 1, 1-*bis* e 2, del CCNL del 16.11.2022 e variabile non rimessa alle determinazioni dell'organo di Governo, destinato al finanziamento degli istituti previsti dall'art. 80 del CCNL, preliminarmente all'avvio delle sessioni negoziali per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo di parte economica per la corrente annualità;

**Dato atto:**

che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata per gli anni 2011/2014 di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 pari ad € 58.399,00;

che nell'importo delle risorse stabili è compreso l'importo annuale delle risorse previste dall'art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004, pari allo 0,2% del monte salari 2001;

che il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente è stabilmente decurtato di € 100.000, da destinare al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (da 01.04.2023 incarichi di elevata qualificazione), a carico del bilancio dell'Ente, in attuazione dei precedenti accordi integrativi decentrati di parte economica;

che nel corso dell'anno 2022 si sono verificate cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo 2023 per retribuzione d'anzianità, nonché della parte variabile nei limiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) del CCNL di riferimento, espressamente richiamato dall'art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL del 16.11.2022;

che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2023 sono state inserite le somme derivanti da specifiche disposizioni di legge da finalizzarsi agli incentivi per funzioni tecniche (*ex art.* 113, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 45 D.Lgs. n. 36/2023), agli incentivi avvocatura e ai trattamenti incentivanti per l'attuazione di progetti di cui all'art. 32, comma 40, del D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003, nonché ai compensi Istat, agli incentivi per attività di potenziamento settore entrate derivanti dagli accertamenti Imu e Tari (art. 1, comma 1091, L. 145/2018), ai compensi per i messi notificatori *ex art.* 54 del CCNL 14.09.2000 e agli altri compensi di cui all'art. 43 L. n. 449/1997;

che, da verifiche effettuate dal Servizio Economico-Finanziario (giusta nota in atti dell'ufficio), l'Ente dispone di economie dell'anno 2022 pari a € 88.919,59, sicché ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art. 80, comma 1, del CCNL del 16.11.2022, dette risorse residue di cui all'art. 79, comma 1, del citato CCNL, non integralmente utilizzate in anni precedenti, sono rese disponibili nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

che, ai sensi del citato art. 23, comma 2 *bis*, del D.Lgs. n. 75/2017, e per le motivazioni precedentemente riportate, l'importo complessivo del trattamento accessorio da destinare al personale non dirigente nella corrente annualità non può essere superiore a quello dell'anno 2016,

sicché è necessario procedere alla decurtazione del Fondo per le risorse decentrate 2023, per complessivi € 17.031,69, per riconduzione al predetto limite legislativo;

**Considerato** che il Comune:

ha rispettato gli obiettivi di saldo non negativo nell'anno 2022;

che, nell'anno 2022, sulla base dei dati del rendiconto 2022, ha altresì rispettato il vincolo di contenimento della spesa per il personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (pari ad € 5.117.054,85), ai sensi dell'art. 1, comma 557 *quater* della L. n. 296/2006, e che siffatto vincolo è rispettato anche nell'anno 2023, sulla base dei dati previsionali del bilancio 2023/2025;

**Vista** l'allegata tabella di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2023, predisposta ex art. 79 del CCNL 2019/2021 nel rispetto dei vincoli di cui sopra, nonché dei vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

**Dato atto** che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo di parte economica si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023, come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2023*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

**Richiamato** il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 precisa che "*Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate*", con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo, e definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

**Considerato** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**Dato atto**, pertanto, che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 165/2001;

**Rilevato**, da ultimo, che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o circostanze che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visti** i CC.CC.NN.LL. vigenti per il comparto Funzioni Locali;

**Vista** la proposta di determinazione elaborata a sistema dal Responsabile del Procedimento e ritenuto di approvarla;

**Verificata** la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto degli atti presupposti, della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

### **DETERMINA**

1. per le motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, di costituire il fondo risorse decentrate per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 79 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022, come da allegato prospetto (**ALL. A**), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto del rispetto di quanto previsto dalla disciplina normo-regolamentare vigente;
2. di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2023 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di ulteriori e successivi provvedimenti amministrativi, determinazioni organizzative, novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
3. di dare atto che le somme confluite nel Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 trovano copertura finanziaria negli appositi capitoli del bilancio 2023/2025 relativi alla spesa del personale, che, per l'effetto devono intendersi impegnati;
4. di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2023, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento degli incarichi di Elevata Qualificazione e dell'importo del lavoro straordinario, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e dell'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021;
5. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio-Finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2024, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile;
6. di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2023 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
7. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi

dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione ai sensi dell'art. 7 del CCNL 16.11.2022, anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;

8. di trasmettere il presente atto di costituzione del fondo risorse decentrate all'Organo di Revisione economico-finanziaria, per la relativa certificazione;
9. di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. n. 241/1990 e della L. n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
**AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 253 DEL 05/12/2023 DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURASERVIZIO  
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO  
COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.  
183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

DATA 05/12/2023

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **3937**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

**dal giorno 15/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 15/12/2023*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(FIORITA MARIA ROSARIA)